

Pubblicato il 28/06/2024

N. 00824/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Agnese Nuzzaci, Fabrizio Abbate, Stefania Caracciolo, Antonella Puce, Paola De Lorenzi, Annalaura Giudice, Giovanni Mele, Tonia Mello, Ada Nicolardi, Simona Paladini, Stefania Polimeno, Marco Damasco, Luigi Rocco Puzzello, Morena Pastore, Antonio Corigliano e Loredana Ripa, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta n. 19;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

A.s.l. di Lecce, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

Francesco Catanzaro, Giordano Manieri, Marco Augusto, Anna Apollonio, Annalisa Bandello, Francesco Falco, Gioacchino Gesmundo, Alessandra Pascale, Patrizia Russo, non costituiti in giudizio;

Gabriele Minerva, Giada Trevisi, Valeria Vita, Angelo Clerici e Anna Rita Palese, rappresentati e difesi dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;

Marco Cazzorla e Pasquale Antonio Stifani, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Maria Borgia e Grazia Chiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

Serena Mandurino, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione del D.G. n. 822 del 24/11/2023, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha dato corso alla “procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2001 e ss.mm.ii., in esecuzione della D.G.R. n. 1431 del 19/10/2023. Atto immediatamente esecutivo”, pubblicata sul sito istituzionale dell'Asl di Lecce alla Sezione “Amministrazione trasparente”, a decorrere dal 27/11/2023, nella parte in cui ammette i partecipanti con il profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale e ne dispone la trasformazione, a decorrere dal 01/12/2023, del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

nonché per l'annullamento “in parte qua”

dell'Allegato A1, recante l'“elenco dei partecipanti in possesso dei requisiti per l'accesso alla stabilizzazione diretta ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b), della Legge n. 234 del 30/12/2021 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 1431 del 19/10/2023”, in relazione ai n. 17 collaboratori amministrativi professionali ammessi; nonché della delibera del Commissario Straordinario ASL LE n. 556 del 30/12/2022, di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato fino a 36 mesi in esecuzione della delibera D.G.R n. 1818 del 22/12/2022, limitatamente al profilo professionale Categoria C- collaboratore amministrativo professionale, come rettificata dalla delibera di C.S. ASL LE n. 173 del 16/02/2023, anch'essa impugnata “in parte qua”, e dell'Allegato D; ove occorra

della delibera di G.R. n. 1431 del 19/10/2023, in pretesa applicazione della quale viene disposta da parte dell'Asl di Lecce la stabilizzazione, nella parte in cui “rimanda all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'Asl di Lecce le determinazioni circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al Piano Assunzionale allegato” (punto 7 della parte dispositiva), e nella parte in cui facoltizza il Direttore Generale dell'Asl di Lecce a procedere alla stabilizzazione del personale in servizio e non in servizio ed alle proroghe finalizzate alla stabilizzazione (punti 12, 13, 14, 15 della parte dispositiva della deliberazione di G.R.);

nonché

della nota del Direttore Generale Asl di Lecce, prot. n. 94473 del 23/06/2023, di richiesta alla Giunta Regionale di essere autorizzato all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario anche per le unità di Categoria D-profilo di Collaboratore Amministrativo–Professionale, e della nota prot. n. 155382 del 25/10/2023 dell'ASL di Lecce, di avvio della

procedura di ricognizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione e dell'Avviso interno n. 10 del 25/10/2023, di ricognizione del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 1, co. 268, lett. b), della Legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, sempre limitatamente alla parte in cui si riferisce anche al personale precario di categoria D-profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale;

nonché, ove occorra, della delibera di D.G.R. n. 1818 del 12/12/2022, nella parte in cui autorizza il direttore generale ASL di avviare le procedure di stabilizzazione e a disporre le proroghe ai fini della stabilizzazione, limitatamente al profilo professionale Categoria C- collaboratore amministrativo professionale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti, ancorché di data e contenuto non conosciuti; nonché, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti affinché sia data priorità allo scorrimento della vigente graduatoria concorsuale regionale, approvata con deliberazione di D.G. ASL BAT n. 140 del 20/gennaio/2023 sulle altre forme di reclutamento ed, in particolare, sulla procedura di stabilizzazione diretta in questa sede impugnata;

per la condanna

dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce all'utilizzo in via prioritaria, per la copertura dei posti vacanti nel profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale, della graduatoria generale di merito preesistente, relativa al “Concorso Pubblico Unico Regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 160 posti a tempo indeterminato di Coll.re Amm.vo-Prof.le – Cat.D”, approvata dall'A.S.L. BAT con deliberazione di D.G. n. 140 del 20/gennaio/2023, valida ed efficace sino al 20 gennaio 2025, per la dichiarazione di nullità e di inefficacia di n. 17 contratti di lavoro a tempo indeterminato

come collaboratori amministrativi – Cat. D, nelle more stipulati dall'Asl di Lecce con i soggetti controinteressati, in virtù della procedura di stabilizzazione di cui alla delibera di D.G. ASL LE n. 822/2023.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nuzzaci Agnese il 3/4/2024:

per l'annullamento

della deliberazione di D.G. n. 822 del 24/11/2023, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha dato corso alla “procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2001 e ss.mm.ii., in esecuzione della D.G.R. n. 1431 del 19/10/2023. Atto immediatamente esecutivo”, pubblicata sul sito istituzionale dell'Asl di Lecce alla Sezione “Amministrazione trasparente”, a decorrere dal 27/11/2023, e rimasta in pubblicazione sino al 26/01/2024 (doc. 1), nella parte in cui ammette i partecipanti con il profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale e ne dispone la trasformazione, a decorrere dal 01/12/2023, del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché per l'annullamento “in parte qua” dell'Allegato A1, recante l’“elenco dei partecipanti in possesso dei requisiti per l'accesso alla stabilizzazione diretta ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b), della Legge n. 234 del 30/12/2021 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 1431 del 19/10/2023”, in relazione ai n. 17 collaboratori amministrativi professionali ammessi; nonché della delibera del Commissario Straordinario ASL LE n. 556 del 30/12/2022, di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato fino a 36 mesi in esecuzione della delibera D.G.R n. 1818 del 22/12/2022, limitatamente al profilo professionale Categoria C- collaboratore amministrativo professionale, come rettificata dalla delibera di C.S. ASL LE n. 173 del 16/02/2023, anch'essa impugnata “in parte qua”, e dell'Allegato D; ove occorra, della delibera di G.R. n. 1431 del 19/10/2023, in pretesa

applicazione della quale viene disposta da parte dell'Asl di Lecce la stabilizzazione, nella parte in cui “rimanda all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'Asl di Lecce le determinazioni circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al Piano Assunzionale allegato” (punto 7 della parte dispositiva), e nella parte in cui facoltizza il Direttore Generale dell'Asl di Lecce a procedere alla stabilizzazione del personale in servizio e non in servizio ed alle proroghe finalizzate alla stabilizzazione (punti 12, 13, 14, 15 della parte dispositiva della deliberazione di G.R.); nonché della nota del Direttore Generale Asl di Lecce, prot. n. 94473 del 23/06/2023, di richiesta alla Giunta Regionale di essere autorizzato all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario anche per le unità di Categoria D-profilo di Collaboratore Amministrativo–Professionale, e della nota prot. n. 155382 del 25/10/2023 dell'ASL di Lecce, di avvio della procedura di ricognizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione e dell'Avviso interno n. 10 del 25/10/2023, di ricognizione del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 268, lett. b), della Legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, sempre limitatamente alla parte in cui si riferisce anche al personale precario di categoria D-profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale, nonché, ove occorra, della delibera di D.G.R. n. 1818 del 12/12/2022, nella parte in cui autorizza il direttore generale ASL d avviare le procedure di stabilizzazione e a disporre le proroghe ai fini della stabilizzazione, limitatamente al profilo professionale Categoria C- collaboratore amministrativo professionale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti, ancorché di data e contenuto non conosciuti;

nonché, per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti affinché sia data priorità allo scorrimento della vigente graduatoria concorsuale regionale, approvata con deliberazione di D.G. ASL BAT n. 140 del 20/gennaio/2023 sulle altre forme di reclutamento e, in particolare, sulla procedura di stabilizzazione diretta in questa sede impugnata; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nuzzaci Agnese il 3/4/2024:

per l'annullamento

della deliberazione di D.G. n. 822 del 24/11/2023, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha dato corso alla “procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2001 e ss.mm.ii., in esecuzione della D.G.R. n. 1431 del 19/10/2023. Atto immediatamente esecutivo”, pubblicata sul sito istituzionale dell'Asl di Lecce alla Sezione “Amministrazione trasparente”, a decorrere dal 27/11/2023, e rimasta in pubblicazione sino al 26/01/2024 (doc. 1), nella parte in cui ammette i partecipanti con il profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale e ne dispone la trasformazione, a decorrere dal 01/12/2023, del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché per l'annullamento “in parte qua” dell'Allegato A1, recante l’“elenco dei partecipanti in possesso dei requisiti per l'accesso alla stabilizzazione diretta ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b), della Legge n. 234 del 30/12/2021 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 1431 del 19/10/2023”, in relazione ai n. 17 collaboratori amministrativi professionali ammessi; nonché della delibera del Commissario Straordinario ASL LE n. 556 del 30/12/2022, di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato fino a 36 mesi in esecuzione della delibera D.G.R n. 1818 del 22/12/2022, limitatamente al profilo professionale Categoria C- collaboratore amministrativo professionale, come rettificata dalla delibera di C.S. ASL LE n. 173 del 16/02/2023, anch'essa impugnata “in parte qua”, e dell'Allegato D;

ove occorra, della delibera di G.R. n. 1431 del 19/10/2023, in pretesa applicazione della quale viene disposta da parte dell'Asl di Lecce la stabilizzazione, nella parte in cui “rimanda all'autonomia gestionale del Direttore Generale dell'Asl di Lecce le determinazioni circa la tipologia di procedura da avviarsi per dare esecuzione al Piano Assunzionale allegato” (punto 7 della parte dispositiva), e nella parte in cui facoltizza il Direttore Generale dell'Asl di Lecce a procedere alla stabilizzazione del personale in servizio e non in servizio ed alle proroghe finalizzate alla stabilizzazione (punti 12, 13, 14, 15 della parte dispositiva della deliberazione di G.R.); nonché della nota del Direttore Generale Asl di Lecce, prot. n. 94473 del 23/06/2023, di richiesta alla Giunta Regionale di essere autorizzato all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario anche per le unità di Categoria D-profilo di Collaboratore Amministrativo–Professionale, e della nota prot. n. 155382 del 25/10/2023 dell'ASL di Lecce, di avvio della procedura di ricognizione delle manifestazioni di interesse alla stabilizzazione e dell'Avviso interno n. 10 del 25/10/2023, di ricognizione del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, co. 268, lett. b), della Legge n. 234/2021 e successive modifiche e integrazioni, sempre limitatamente alla parte in cui si riferisce anche al personale precario di categoria D-profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale, nonché, ove occorra, della delibera di D.G.R. n. 1818 del 12/12/2022, nella parte in cui autorizza il direttore generale ASL d avviare le procedure di stabilizzazione e a disporre le proroghe ai fini della stabilizzazione, limitatamente al profilo professionale Categoria C- collaboratore amministrativo professionale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque lesivo della posizione giuridica dei ricorrenti, ancorché di data e contenuto non conosciuti;

nonché, per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti affinché sia data priorità allo scorrimento della vigente graduatoria concorsuale regionale, approvata con deliberazione di D.G. ASL BAT n. 140 del 20/gennaio/2023 sulle altre forme di reclutamento e, in particolare, sulla procedura di stabilizzazione diretta in questa sede impugnata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Asl di Lecce, nonché dei controinteressati Gabriele Minerva, Giada Trevisi, Valeria Vita, Marco Cazzorla, Angelo Clerici, Serena Mandurino, Anna Rita Palese e Pasquale Antonio Stifani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori avv. F.sco Baldassarre per la parte ricorrente, avv. P. Piccinni per la ASL di Lecce, avv. F. Caricato, in sostituzione dell'avv. F. M. Settanni, per la Regione Puglia, avv. L. Quinto, avv. V. Pellegrino, avv. A. M. Borgia e avv. G. Chiarelli, per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto in data 17.1.2024 veniva impugnata, unitamente agli atti alla medesima presupposti, la deliberazione n. 822 del 24.11.2023 con la quale la Asl di Lecce provvedeva alla stabilizzazione di n. 17 Colloaboratori amministrativi professionali.

Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “I. Sulla manifesta illegittimità della procedura di stabilizzazione diretta compiuta dall’ASL di Lecce. Violazione art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001. Violazione del principio

dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso. Violazione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità. Violazione dell'“*Accordo tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Puglia per l'utilizzo reciproco di graduatorie concorsuali?*” del 6 aprile 2017. Eccesso di potere per violazione del principio dell'autovincolo e della leale collaborazione tra enti pubblici. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del “*favor admissionis?*”; II. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa. Difetto assoluto di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione e/o falsa applicazione del Piano Assunzionale 2021-2023 dell'Asl di Lecce: punti 5 e 12. Disparità di trattamento; III. Insussistenza dei requisiti di stabilizzazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 268, lett. b), della Legge n. 234/2021 e ss.mm.ii”.

Con atti depositati nelle date 9.2.2024, 12.2.2024 e 23.2.2024 si costituivano rispettivamente in giudizio la Regione Puglia e Serena Mandurino nonché la Asl di Lecce e Giada Trevisi, instando per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

In data 21.3.2024 veniva proposto, avverso i medesimi atti, ricorso per motivi aggiunti, con il quale venivano formulate le ulteriori censure di seguito indicate: “I. Violazione dell'art. 117 Cost. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 1 della Legge Regione Puglia 20 ottobre 2023, n. 24. Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa; II. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Violazione del principio costituzionale del prevalente accesso dall'esterno. Disparità di trattamento; III. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Irrazionalità e contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa.

Ingiustizia grave e manifesta”.

Con atto depositato in data 11.6.2024 si costituiva in giudizio il controinteressato Pasquale Antonio Stifani, parimenti instando per il rigetto del gravame e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.

All’udienza pubblica del 12 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale il Collegio ritiene di doversi pronunciare sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, formulata dalle amministrazioni resistenti e dai controinteressati.

A tale riguardo deve essere considerata la rinuncia, operata dai ricorrenti in corso di causa, alla domanda di accertamento del diritto allo scorrimento della vigente graduatoria concorsuale regionale, approvata con deliberazione di D.G. ASL BAT n. 140, nonché alla domanda di condanna dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce all’utilizzo in via prioritaria della graduatoria generale di merito di cui innanzi ed alla declaratoria di nullità e di inefficacia dei n. 17 contratti di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica di collaboratore amministrativo professionale – Cat. D, nelle more stipulati dall’Asl di Lecce con i soggetti controinteressati in virtù della procedura di stabilizzazione oggetto del gravame.

All’esito della rimodulazione del *petitum* nei termini di annullamento degli atti impugnati, ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata in quanto si controverte, nel presente giudizio, dell’interesse legittimo dei ricorrenti - quali idonei non vincitori - all’eventuale scorrimento della graduatoria.

Interesse legittimo di cui viene prospettata la lesione in ragione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, il cui annullamento non avrebbe - né potrebbe avere - l’effetto di riconoscere il diritto allo scorrimento della

graduatoria, quanto piuttosto l'effetto di condurre ad una legittima determinazione dell'amministrazione in ordine alla copertura delle vacanze organiche, determinazione cui è avvinto l'interesse, e non già il diritto, degli odierni ricorrenti.

In altri termini la *causa petendi o petitum* sostanziale sulla cui base va correttamente individuata la giurisdizione del giudice adito è coincidente con l'interesse legittimo dei ricorrenti ad un corretto esercizio del potere amministrativo, dovendosi conseguentemente riconoscere la *potestas iudicandi* di questo Tribunale.

Quanto precede si attesta in linea di assoluta continuità con il consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui coloro che, non vincitori, risultano collocati nelle graduatorie di merito in posizioni di idoneità sono titolari di un interesse legittimo connesso alle scelte assunzionali della Pubblica Amministrazione.

In via parimenti pregiudiziale il Collegio ritiene di doversi pronunciare sull'eccezione di irricevibilità del ricorso, formulata dalle amministrazioni resistenti e dai controinteressati e motivata in ragione della mancata impugnazione di atti presupposti - tra cui in particolare la delibera n. 556 con cui la Asl, in esecuzione della D.G.R. pugliese n° 1818 del 22.12.2022, ha disposto, tra l'altro, la proroga fino a 36 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato degli odierni controinteressati, proprio ai fini del raggiungimento del periodo di servizio utile per la loro stabilizzazione - dai quali sarebbe derivata la lesione dell'interesse azionato con il presente gravame.

L'eccezione è infondata in considerazione del fatto che nel processo amministrativo impugnatorio che connota la giurisdizione generale di legittimità l'onere di impugnazione nei termini decadenziali investe l'atto da cui deriva in via diretta ed immediata la lesione e tale atto, nel caso che ci

occupa, è senz'altro da individuarsi nel provvedimento impugnato.

Al riguardo i ricorrenti hanno fatto, peraltro, corretta e puntuale applicazione dell'orientamento pretorio secondo cui, ove l'atto impugnato rinvenga i propri presupposti giuridici in atti ulteriori e diversi, occorre farsi luogo alla cosiddetta impugnazione congiunta o doppia impugnazione.

In via ulteriormente pregiudiziale si impone lo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalle amministrazioni resistenti e motivate in ragione:

- dell'asserito difetto di interesse al medesimo in quanto dall'accoglimento del gravame i ricorrenti potrebbero vedere disposto al più lo scorrimento della graduatoria di che trattasi per un massimo di n. 17 unità ma giammai conseguire una posizione utile ai fini dell'assunzione;

- dell'asserita titolarità, in capo ai ricorrenti, di interessi confliggenti in quanto gli stessi occupano diverse posizioni nella graduatoria di merito.

Con riferimento al primo profilo l'eccezione si appalesa infondata nella misura in cui, secondo un orientamento giurisprudenziale già condiviso da questa Sezione, in materia concorsuale l'interesse al ricorso sussiste ogniqualvolta dall'accoglimento del gravame il ricorrente riesca a conseguire, pur restando nell'ambito dell'idoneità, un'utilità consistente anche nel veder soltanto aumentate le *chance* di scorrimento della graduatoria ovvero di utilizzo della medesima da parte di altre amministrazioni.

Con riferimento al secondo profilo l'eccezione si rivela parimenti infondata giacché l'interesse comune ed assolutamente convergente dei ricorrenti, donde la pacifica ammissibilità del ricorso collettivo, è quello di aumentare le chance assunzionali nei termini sopra esposti.

Si procede, pertanto, all'esame nel merito del ricorso.

Con il primo motivo di gravame viene censurata l'illegittimità del

provvedimento impugnato per essere la procedura di stabilizzazione stata disposta in violazione del principio della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie in corso di efficacia, sancito dalla normativa di settore, rinvenibile nelle norme costituzionali nonché costantemente affermato in ambito giurisprudenziale.

La censura non risulta meritevole di positiva valutazione in ragione del fatto che l'invocato principio della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie in corso di efficacia - declinato peraltro non in termini di assolutezza, avendo la stessa giurisprudenza individuato talune legittime deroghe - è stato affermato ed applicato con riferimento all'alternativa di nuove procedure concorsuali e motivato, tra l'altro, in ragione del preponderante interesse pubblico al contenimento della spesa.

Ebbene, individuati l'ambito di operatività del principio in argomento e le ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l'applicazione, lo stesso non può essere correttamente invocato per contestare la legittimità dell'operato della Pubblica Amministrazione che, avvalendosi di un potere espressamente attribuitole da una norma di legge, provvede alla stabilizzazione di dipendenti con contratto a tempo determinato al precipuo fine di rafforzare strutturalmente il servizio sanitario nazionale e di avvalersi dell'attività lavorativa di personale già formato senza ulteriore esborso di danaro pubblico, essendo stato il personale interessato già selezionato a monte.

Né a diverse conclusioni conduce l'applicazione dell'Accordo quadro sottoscritto tra le AA.SS.LL. regionali il 6 aprile 2017, di cui si asserisce parimenti la violazione, dal momento che il medesimo atto di auto-vincolo, nelle proprie premesse, fa espresso richiamo alla necessità di garantire la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie vigenti sull'indizione di nuove procedure concorsuali senza che tale previsione possa in qualche modo

condizionare la diversa ipotesi della stabilizzazione di personale precario, quale scelta discrezionale che rinvia, peraltro, il proprio fondamento in previsioni normative, attributive del relativo potere, successive al ridetto accordo.

Con il secondo motivo viene censurato il provvedimento impugnato per essere lo stesso affetto dal vizio dell'eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, non essendo la scelta operata dall'amministrazione di procedere alla stabilizzazione supportata da adeguata motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici della deroga alla regola del pubblico concorso quale ordinaria modalità di accesso ai pubblici impieghi ovvero in ordine alla deroga alle previsioni della D.G.R. n. 1431/2023 che tale prevalenza avrebbe imposto anche con riferimento alla contestata procedura di stabilizzazione.

La doglianza non può, invero, essere condivisa in ragione del fatto che la motivazione rafforzata viene ritenuta necessaria dal costante orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, laddove la Pubblica Amministrazione, in presenza di graduatorie ancora efficaci, ricorra a nuove procedure concorsuali per i medesimi profili professionali, non già nel caso in cui la stessa decida discrezionalmente di avvalersi di procedure di stabilizzazione previste e disciplinate da speciali previsioni di legge che ne stabiliscono - come nel caso in esame - finalità, presupposti e limiti di spesa e temporali.

La censura non risulta condivisibile neanche sotto il profilo della totale carenza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato richiama espressamente le norme di legge attributive del potere, dando conto, per via del richiamo testuale, della *ratio* sottesa alla procedura di stabilizzazione (rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da

COVID-19), ovvero delle finalità che la Asl ha inteso perseguire facendo ricorso alla procedura in argomento e che costituiscono, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato.

Non si ravvede, infine, la dedotta violazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1431/2023 la quale, lungi dal prevedere un obbligo di scorrimento di graduatorie efficaci a favore degli idonei non vincitori anche in caso di procedure di stabilizzazione di personale precario si limita, di contro, a confermarne l'ammissibilità con l'osservanza dei limiti e dei presupposti di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 75/2017 nonché dell'articolo 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9 sexiesdecies e 9-septiesdecies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023.

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso i ricorrenti contestano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della stabilizzazione in quanto la stessa è riservata al personale del ruolo sanitario e socio sanitario, poi esteso a quello amministrativo tecnico e professionale dalla l. n. 14/2023, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali.

Ebbene, secondo le prospettazioni difensive, i ridetti requisiti sarebbero carenti in ragione del fatto che il personale interessato dalla procedura in argomento è stato reclutato con procedura non concorsuale, essendone la relativa selezione avvenuta per soli titoli.

Neanche tale ultima censura risulta meritevole di positivo apprezzamento in quanto le procedure concorsuali possono prevedere indifferentemente la selezione per soli esami, per soli titoli ovvero per titoli ed esami.

Come pacificamente riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa, infatti, anche la selezione per soli titoli costituisce procedura concorsuale, ove

la stessa sia stata preceduta dall'emanazione e dalla pubblicazione di un bando di concorso e la selezione sia avvenuta in base ad una valutazione comparativa ad opera di una commissione esaminatrice all'uopo nominata.

Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti il Collegio ritiene di doversi pronunciare pregiudizialmente in ordine all'eccezione di irricevibilità, formulata dalle amministrazioni resistenti e dai controinteressati.

Preliminarmente giova precisare che trattasi di motivi aggiunti cc.dd. propri in quanto non vengono impugnati ulteriori atti ma sviluppati ulteriori motivi di ricorso con ampliamento del *thema decidendum*.

Poiché la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, non si è resa necessaria dalla conoscenza di atti ulteriori rispetto a quelli oggetto del ricorso introduttivo, prevale ad avviso del Collegio la regola della piena conoscenza su quella della scadenza del termine di pubblicazione di cui all'art. 41 c.p.a.

Secondo l'orientamento già espresso da questa Sezione, peraltro in linea con l'indirizzo pretorio prevalente, il termine di decadenza previsto in caso di impugnazione di atti soggetti a pubblicazione ai sensi dell'art. 41 c.p.a. subisce un'anticipazione ogniqualvolta la conoscenza degli atti impugnati sia precedente al termine di scadenza della pubblicazione, come avvenuto nel caso in scrutinio, essendo la piena conoscenza degli atti gravati dimostrata incontrovertibilmente dal ricorso introduttivo proposto in data 18.1.2024.

Il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 21.3.2024, risulta dunque proposto, secondo le illustrate coordinate ermeneutiche, ben oltre il termine decadenziale.

Alla luce delle sopra esposte motivazioni il ricorso introduttivo è, dunque, da respingere in quanto infondato e il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile in quanto tardivamente proposto.

La particolarità della vicenda nonché la novità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Nino Dello Preite, Presidente FF

Paolo Fusaro, Referendario

Francesco Baiocco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Baiocco

IL PRESIDENTE
Nino Dello Preite

IL SEGRETARIO